



**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

Originale  
 Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 14/2021

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE E  
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE  
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO  
CUP: B31E20000260005**

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì UNO del mese di MARZO alle ore 11,00 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X		○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO ASSESSORE	X		
3	FINCO ALAN	ASSESSORE		X	
TOTALI			2	1	

Con l'intervento e l'opera della Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro tempore e legale rappresentante, Giovanni Martino Pio Valdenassi, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

**REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE**  
**APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**  
**CUP: B31E20000260005**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**INNANZITUTTO** si richiama l'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in materia di incompatibilità ed il D.Lgs. n. 33/2013, che tale casistica ha integrato, *incidenter tantum* e solo per attestare che nessuna incompatibilità è ascrivibile in capo al Sindaco nella approvazione di tale specifica deliberazione; ciò a seguito di specifico quesito formulato al Segretario Comunale sul dovere di astensione nel caso concreto; non si ravvisano le ipotesi di cui alla normativa, recentissimamente enucleate dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nella Sentenza n. 5423 della Sezione II, in data 10.09.2020: *“Ai sensi dell’art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico Enti Locali, “il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni. 2. Gli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, (ovvero sindaci, anche metropolitani, presidenti delle province, consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane, componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché componenti degli organi di decentramento) devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. 4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico. 5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province”. In base al dato testuale delle disposizioni dell’art. 78 TUEL la interpretazione sostenuta dagli appellanti non può essere condivisa, in quanto il primo comma dell’art. 78 si riferisce ad un principio generale di imparzialità da cui deriva l’obbligo di astensione, che deve pertanto ritenersi di carattere generale. Ciò è confermato dal secondo comma dell’art. 78 che impone l’astensione non solo dalla votazione ma anche dalla “discussione” di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Tale obbligo di astensione di carattere generale prescinde quindi da ogni valutazione sia dell’effettivo contributo causale alla delibera concretamente adottata nonché del concreto rapporto con l’interesse in questione. Solo infatti per le delibere di carattere normativo o generale deve essere considerata la sussistenza di un interesse “immediato e diretto”, trattandosi appunto di atti a contenuto generale, mentre in delibere che abbiano ad oggetto situazioni concrete, come nel caso di specie, la disposizione di legge prescinde dalla valutazione di un carattere immediato e diretto dell’interesse. Tale è anche l’interpretazione seguita dalla giurisprudenza di questo Consiglio, per cui “l’astensione del Consigliere comunale dalle deliberazioni assunte dall’organo collegiale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, egli non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale, con la precisazione che il concetto di “interesse” del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all’adozione di una delibera. Come emerge dal tenore letterale dell’art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dalla sua ratio, la regola generale è che l’amministratore debba astenersi al minimo sentore di conflitto di interessi, reale o potenziale che sia; la deroga divisata per gli atti generali e normativi, oltre a non essere assoluta (perché qualora si profili il concreto 13/9/2020 7/9 interesse personale si ripristina l’obbligo di astensione), è da considerarsi tassativa ed incapace quindi, di incidere sul perimetro della fattispecie ampliandolo internamente (Cons. Stato Sez. IV, 28 gennaio 2011 n.693; Consiglio Stato, sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970). L’obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l’amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interesse, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la p.a. Il conflitto d’interessi, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto, si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo “istituzionale” ed un altro di tipo personale. Non rileva quindi*

*che il consiglio abbia proceduto in modo imparziale ovvero senza condizionamenti, essendo l'obbligo di astensione per incompatibilità, espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza (art. 97 Cost.), al quale ogni Pubblica amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione. Viene nella sostanza recepito nella norma in esame quel comune sentire che nei riguardi di coloro che amministrano la cosa pubblica si traduce nel detto secondo il quale essi non soltanto debbono essere ma anche apparire non in conflitto con l'oggetto della questione che sono chiamati a deliberare (Cons. Stato Sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4806, per cui, inoltre, solo relativamente agli atti a carattere generale l'amministratore pubblici deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei soli casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado). Di recente, inoltre, la Sezione, con un orientamento dal quale non si ritiene di potersi discostare, si è espressa nel senso che proprio l'obbligo di astensione, tipizzato dall'art. 51 c.p.c., rappresenta un corollario del principio di imparzialità, sancito dall'art. 97 Cost., di cui, assume portata generale, sicché le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative, e come tali da interpretarsi restrittivamente, ma piuttosto esemplificative di circostanze che mutuano l'attitudine a generare il dovere di astensione direttamente dal superiore principio di imparzialità, che ha carattere immediatamente e direttamente precettivo. L'obbligo di astensione rinviene la sua ragione giustificativa nel pieno rispetto del principio costituzionale del buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione, posto a tutela del prestigio della pubblica amministrazione e che non tollera alcun tipo di compressione (Consiglio di Stato, Sez. II, 21 ottobre 2019 n. 7113; id. Sez. II, 9 marzo 2020, n. 1654)";*

**ESAMINATA** quindi e risolta la questione preliminare, si passa, a discutere nel merito;

**PREMESSO CHE QUESTA AMMINISTRAZIONE:**

- intende realizzare un Sistema di Videosorveglianza e Lettura Targhe da realizzarsi sul territorio comunale con la finalità di poter monitorare alcune aree pubbliche e le principali vie di accesso tramite collegamenti dedicati in Wireless e UMTS, prevenire e contrastare le illegalità, salvaguardare i beni pubblici e privati ottenendo, inoltre, una maggior sicurezza del territorio comunale, migliorandone la vivibilità e fruibilità delle zone pubbliche da parte di ogni singolo cittadino.
- ha richiesto un contributo al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 35 quinquies del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n. 132, in applicazione del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e sistemi di videosorveglianza";

**PRESO ATTO** che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 30.12.2020 è stata approvata la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni interessati tra i quali risulta finanziato il Comune di Frugarolo per l'importo di €. 69.725,87;

**VISTA** la circolare della Prefettura di Alessandria n. 577/2021 Area 1 in data 13.01.2021 ad oggetto "Pubblicazione della graduatoria definitiva delle domande di ammissione dei Comuni al finanziamento statale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana – Anno 2020" con allegata scheda contenente un quadro riepilogativo dei documenti da inviare alla Prefettura di Alessandria e le relative tempistiche;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 05.10.2020 con la quale è stato approvato il patto e dato mandato al Sindaco per la sua sottoscrizione;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 12.10.2020 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica – progetto preliminare per la realizzazione del sistema di lettura targhe e videosorveglianza sul territorio comunale redatto dalla Soc. WePro s.r.l., Via Dante Alighieri n. 6 – 50012 Bagno a Ripoli (FI);

**PRESO ATTO** che con Determina n. 07/T/21 del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale in data 21.01.2021 veniva affidato alla Soc. WePro s.r.l., Via Dante Alighieri n. 6 – 50012 Bagno a Ripoli (FI), l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, D.L., assistenza al collaudo, prove di accettazione materiali, rendicontazione e liquidazione tecnico-contabile lavori a corpo, C.R.E. per la realizzazione del sistema di lettura targhe e videosorveglianza urbana;

**DATO ATTO** che la società suddetta ha redatto e presentato, in data 27.02.2021 prot. 1133, l'allegato progetto definitivo/esecutivo, composto dai seguenti elaborati:

- Planimetrie e documentazione fotografica descrittiva
- Schema a blocchi funzionali del sistema video
- Sezioni stradali e particolari costruttivi

- Capitolato Speciale d'Appalto
- Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC)
- Computo Metrico Estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Analisi prezzi
- Incidenza manodopera
- Calcolo e certificazione nuove tratte WiFi
- Piano di manutenzione
- Nuovi pali e progetto plinto di fondazione
- Tipico schemi unifilari quadri elettrici
- Quadro Economico di Spesa
- Cronoprogramma dei lavori
- Schema di contratto

APPRURATO che il progetto definitivo/esecutivo ammonta a complessivi €. 99.596,81 ripartiti come dal seguente quadro economico di spesa:

A) IMPORTO A BASE D'ASTA	<b>€. 73.703,88</b>
Di cui:	
A1) Importo a corpo a base della procedura	€. 71.086,93
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 2.616,95
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) Allacciamenti a pubblici servizi	€. 2.200,00
B.2) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo prove di accettazione materiali, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile lavori a corpo, C.R.E.	€. 4.500,00
B.4) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 2,00%	€. 1.474,08
B.5) IVA 22%	€. 17.688,85
B.6) Contributo ANAC	€. 30,00
Totale somme a disposizione	<b>€. 25.892,93</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA</b>	<b>€. 99.596,81</b>

UDITA la relazione a tal fine predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale Geom. Alfredo Rosina con la quale viene illustrato il progetto definitivo/esecutivo in oggetto;

DATO ATTO che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente gli interventi da realizzare, il rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite da questa Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che il progetto è conforme alle normative tecniche, ambientali, edilizie ed igieniche, di sicurezza previste dalle leggi vigenti, agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al regolamento edilizio vigente, nonché alle indicazioni e prescrizioni urbanistiche del P.R.G.C. vigente;

RITENUTO per quanto sopra di constatare che a seguito della verifica del progetto lo stesso è redatto secondo la vigente normativa e nulla osta all'approvazione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 commi 1, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, ai fini della prosecuzione dell'iter procedurale, di procedere all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo predisposto dalla Soc. WePro s.r.l. di Bagno a Ripoli (FI), dando atto che questo Comune prevede di cofinanziare l'intervento con fondi propri di bilancio per l'importo di €. 29.870,94;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 (per quanto ancora applicabile);

VISTO lo statuto comunale, i Regolamenti comunale per la disciplina dei contratti e quello di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

- 1) DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- 2) DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo relativo alla **“REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE”**, redatto dalla Soc. WePro s.r.l. di Bagno a Ripoli (FI), che prevede una spesa complessiva di €. 99.596,81 inclusa la documentazione relativa alla validazione del progetto, costituito dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
  - Planimetrie e documentazione fotografica descrittiva
  - Schema a blocchi funzionali del sistema video
  - Sezioni stradali e particolari costruttivi
  - Capitolato Speciale d'Appalto
  - Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC)
  - Computo Metrico Estimativo
  - Elenco prezzi unitari
  - Analisi prezzi
  - Incidenza manodopera
  - Calcolo e certificazione nuove tratte WiFi
  - Piano di manutenzione
  - Nuovi pali e progetto plinto di fondazione
  - Tipico schemi unifilari quadri elettrici
  - Quadro Economico di Spesa
  - Cronoprogramma dei lavori
  - Schema di contratto
- 3) DI APPROVARE il quadro economico del progetto, riportato nella premessa, comportante una spesa complessiva di €. 99.596,81 dei quali €. 73.703,88 per lavori ed €. 25.892,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 4) DI DARE ATTO che:
  - a) le spese necessarie alla realizzazione dell'Opera saranno inserite nel Bilancio pluriennale 2021/2023, annualità 2021, alla Missione 03, Programma 02, Tit. 2°, Macroaggregato 02, gestione COMPETENZA, in corso di predisposizione ed attualmente in esercizio provvisorio autorizzato *ex lege* sino al 31.03.2021 dal DM 13 gennaio 2021;
  - b) nelle more dell'approvazione della variazione di Bilancio di cui al capoverso a), è consentito iniziare le procedure di gara per la ricerca del soggetto aggiudicatario, trattandosi di ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate dall'alluvione di fine 2019, e anche in considerazione che i lavori di che trattasi sono cofinanziati al 50% con contributi propri di bilancio.
- 5) DI RICHIEDERE il contributo al Ministero dell'Interno per il finanziamento dell'opera, ai sensi dell'art. 35 *quinques* del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n. 132, in applicazione del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e sistemi di videosorveglianza", stabilendo di richiedere un contributo pari al 70% ed un cofinanziamento pari al 30% dell'importo totale;
- 6) DI PREVEDERE nei prossimi bilanci annuali, nell'apposito capitolo, i fondi necessari alla manutenzione dell'opera come previsto nell'art. 2 lett. d) del Decreto Interministeriale 27 maggio 2020;
- 7) DI DARE ATTO che con propria Deliberazione n. 36/2020 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi il Geom. Alfredo Rosina, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
- 8) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione sempre ad unanimità di voti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..



**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14/2021**  
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE E  
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE  
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO  
CUP: B31E20000260005**

=====

**PARERE DI LEGITTIMITA'**

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

=====

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo, li 01.03.2021

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE  
Martino Giovanni Pio VALDENASSI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente oggi 16.03.2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 31.03.2021 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li 16.03.2021

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, co. 33, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li 01.03.2021

---

COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li

---